

numero

Bellinzona

1209

fr

1

22 marzo 2016

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo
Caseila postale 2170
5501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Gentile Signora
Simonetta Sommaruga
Consigliera federale
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente due trattati dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e modifica della legge sul diritto d'autore

Stimata Consigliera federale,
Gentili Signore, Egregi Signori,

ringraziando dell'opportunità concessaci di esprimere il nostro giudizio circa la procedura di consultazione menzionata in epigrafe, formuliamo le seguenti osservazioni.

Il Consiglio di Stato accoglie positivamente la ratifica del Trattato di Pechino del 24 giugno 2012 sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive e del Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013 volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Il primo, poiché appiana le disparità di trattamento a livello internazionale tra musicisti e attori, conferendo a questi ultimi i diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione, situazione già codificata nella Legge federale sui diritti d'autore. Il secondo, siccome contribuisce alla riduzione delle disparità nell'accesso alle opere tra persone vedenti e persone con disabilità visive, permettendo in particolare di importare nel nostro Paese formati accessibili.

Nel complesso, lo scrivente Governo condivide pure il progetto di modernizzare il diritto d'autore, finalizzato all'adeguamento della protezione delle nuove tecnologie. Il progetto, che si rende necessario visto l'ampio sviluppo tecnologico-comunicativo negli ultimi anni, verte, da un lato a ottimizzare la lotta alla pirateria, dall'altro alla gestione collettiva del diritto d'autore. Contiene inoltre adattamenti aggiuntivi alle restrizioni in materia e ulteriori modifiche. Il progetto presentato, che tiene conto degli sviluppi a livello internazionale sul tema, è a nostro avviso rispettoso degli interessi legittimi dei titolari dei diritti, garantendo nel contempo la possibilità di utilizzare con efficacia le tecnologie moderne di comunicazione, conformemente ai bisogni dei giorni nostri.

Prendiamo quindi posizione su alcuni articoli del progetto che modifica la Legge federale sul diritto d'autore.

Opere protette - art. 5 cpv. 1 lett. c P-LDA

Riteniamo che per una mera questione di comprensibilità immediata del testo, il disposto di legge debba essere modificato, precisando che anche i documenti che non sono stati allestiti dall'autorità, ma che sono integrati in un documento ufficiale, sono esclusi dalla protezione del diritto d'autore. Questa indicazione di cui al rapporto esplicativo, deve a nostro avviso risultare chiaramente dal testo.

Locazione e prestito di esemplari d'opere - art. 13 P-LDA

Il Consiglio di Stato esprime il suo dissenso all'introduzione di un diritto di prestito, idea peraltro più volte respinta negli anni scorsi dal Parlamento federale. Avantutto va indicato che la questione circa l'entità di tale indennità di prestito non è stata chiarita. In secondo luogo, si fa notare che nel rapporto esplicativo i timori di aggravio sul budget per le acquisizioni delle biblioteche svantaggiando i giovani autori e gli autori di nicchia, non sono ritenuti tali in ragione delle esperienze negli Stati limitrofi dove *"non sembrano essersi concretizzati"* (cfr. pag. 54 ad art. 13). È di meridiana evidenza che l'introduzione di un'indennità di prestito comporti degli importanti oneri amministrativi e finanziari supplementari per le biblioteche e altre istituzioni quali gli archivi e gli istituti scolastici, oneri che andrebbero a gravare non il cittadino-lettore, ma le amministrazioni cantonali e comunali, confrontate in questo periodo con importanti ristrettezze finanziarie.

A mente dello scrivente Consiglio, il progetto trascura, se non addirittura ignora, l'importante funzione delle biblioteche e degli istituti analoghi. Luoghi della trasmissione del sapere, delle conoscenze e della sua memoria, luoghi per far circolare i prodotti del sapere stesso all'interno della comunità e non quindi solo sistemi di mera raccolta, organizzazione, uso delle informazioni e dei documenti. In questo contesto il libro diventa il testimone parlante di un'epoca, e come oggetto di scambio, diventa, a sua volta, un'eredità per le epoche successive, da custodire e da salvaguardare (cfr. Rocco Pititto, Ripensare la Biblioteca, Rivista di filosofia "Vita pensata", anno II N. 15). In questi luoghi volti alla promozione della letteratura e alla mediazione culturale è quindi più che necessario favorire agli utenti l'accesso all'informazione e a costi minimi. Con l'introduzione di questa nuova indennità, non v'è chi non veda come le biblioteche potrebbero esserne pregiudicate. Non da ultimo, occorre rilevare che la misura proposta andrebbe a beneficio esclusivo degli autori stranieri, poiché la maggior parte delle opere proposte nelle biblioteche sono loro.

Tale norma si applica dipoi anche ai prestiti di opere d'arte e fotografie. Musei federali, cantonali, comunali, fondazioni, gallerie d'arte, ecc. sarebbero confrontati con la corresponsione di tale indennità. I collezionisti privati che prestano opere della propria collezione a terzi sarebbero pure toccati da questo nuovo contributo finanziario. Difficile immaginare le conseguenze per i nostri musei: una simile regolamentazione implicherebbe in ogni caso uno sforzo di organizzazione considerevole nonché dei costi aggiuntivi sproporzionati per delle persone, come i collezionisti privati, che cedono le loro opere a beneficio della collettività. Limitazioni in questo senso, porterebbero pregiudizio anche agli autori delle opere. Il rischio che la circolazione di opere artistiche sia limitata dall'introduzione dell'indennità è quindi concreto e per questo motivo, non possiamo sostenere l'introduzione di questo contributo.

Il progetto comprende peraltro troppe modalità d'uso possibili: oltre alla locazione e al prestito, è indicata la messa a disposizione in un altro modo (*"o altrimenti messi a disposizione"*). Per una questione di chiarezza, occorrerebbe precisare, se, ad esempio, anche la semplice consultazione di una lista di opere sarà oggetto di indennità o meno.

Utilizzazioni di opere orfane - art. 22b P-LDA

Riteniamo adeguata la proposta formulata, che ha il pregio di creare un quadro giuridico per l'utilizzazione delle opere orfane. Essa risponde alle specificità degli organismi di diffusione, fondi di biblioteche pubbliche o accessibili al pubblico, istituti d'insegnamento, musei, collezioni e archivi pubblici o privati accessibili al pubblico. Il fatto che un compenso venga peraltro prelevato da una società di gestione per l'utilizzazione dell'opera in vista, nel caso specifico, di indennizzare il titolare dei diritti se fosse identificato, garantisce inoltre il rispetto dei diritti di quest'ultimo.

Utilizzazione di opere per scopi scientifici - art. 24d P-LDA


Nel rapporto esplicativo relativo al progetto di modifica della LDA si riconosce che il diritto di riproduzione sancito nella LDA "comporta barriere indesiderate soprattutto nel campo della ricerca" (cfr. pag. 58 ad art. 24d). Il Governo condivide la proposta di modifica formulata nel progetto di consultazione poiché, con questa nuova regolamentazione, s'intende togliere tali ostacoli e rispondere alle richieste formulate da anni nell'ambito della ricerca scientifica.

Lo scrivente Consiglio, allineandosi agli istituti di ricerca scientifica, non condivide tuttavia la proposta di cui al capoverso 2, la quale sancisce che "l'autore ha diritto ad un compenso per la riproduzione e l'elaborazione di un'opera finalizzate alla ricerca scientifica". Nel contesto scientifico, finanziato in gran parte da fondi pubblici, essa costituisce un carico supplementare per la collettività. Tenuto conto che nei paesi di *common law* non è previsto il versamento di un'indennità simile, nefasta conseguenza potrebbe essere quella di nuocere alla piazza scientifica svizzera e alla ricerca nel nostro Paese con conseguente perdita di attrattività e giocoforza diminuzione degli investimenti.

Lotta alla pirateria - art. 62a e segg. P-LDA

Il Consiglio di Stato saluta positivamente l'introduzione delle basi legali necessarie per permettere alle autorità di ordinare ai fornitori di servizi di telecomunicazione – anche se loro stessi non violano il diritto d'autore – di associarsi alla lotta contro la pirateria. Gli *hosting provider* in senso lato, possono difatti contribuire in modo decisivo alla lotta contro la pirateria, rimuovendo o bloccando rapidamente i contenuti contrari al diritto d'autore e accertandosi che questi non siano nuovamente messi a disposizione. La contropartita concessa, ovverosia, l'esclusione della responsabilità per le violazioni del diritto d'autore commesse dai loro utenti, è a nostro avviso appropriata e proporzionale, concedendo ai fornitori di servizi internet la necessaria sicurezza per operare al meglio.

Ringraziandovi per una debita presa in considerazione delle osservazioni esposte, vogliate gradire, stimata Consigliera federale, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra alta stima.

Il Presidente:

N. Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (joerg.debernardi@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.